



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA Area: MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Concessione al Consorzio Industriale del Lazio delle risorse di cui alla Legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021, art. 8, comma 4, nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C (2020) 1863 final - del 19.3.2020 e s.m.i.. Approvazione dei criteri e delle modalità in attuazione del comma 3.			
_____ (LUPO MORGANA) _____ (LUPO MORGANA) _____ (P. ALFARONE) _____ (T. PETUCCI) _____			
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E ARTIGIANATO, UNIVERSITA', RICERCA, START-UP E INNOVAZIONE _____ (Orneli Paolo) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ _____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____ (MARCO MARAFINI)	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Data di ricezione: 31/05/2022 prot. 375 _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ (BOCCIA MARIA GENOVEFFA) IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

REGIONE LAZIO

N. DEC26 del 31/05/2022

Proposta n. 20726 del 31/05/2022

Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

PGC Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.	
Mov.		Accertamento				

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	P	U0000B21915	2022	2.300.000,00	14.01	1.04.01.02.000
----	---	-------------	------	--------------	-------	----------------

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

2.01.02.05

CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

Tipo mov. : PRENOTAZIONE BOLLINATURA

Copia

OGGETTO: Concessione al Consorzio Industriale del Lazio delle risorse di cui alla Legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021, art. 8, comma 4, nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C (2020) 1863 final – del 19.3.2020 e s.m.i.. Approvazione dei criteri e delle modalità in attuazione del comma 3.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42";

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di contabilità";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20, concernente "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macro-aggregati per le spese»;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021 n. 993, avente per oggetto: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la legge n. 4 del 15/03/2022, avente ad oggetto “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020”;

VISTA la nota del Direttore generale n. 0262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22/01/2019, n. 20, che conferisce alla dr.ssa Tiziana Petucci l'incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 162 e all'Allegato H, del Regolamento di organizzazione 06/09/2002, n. 1;

VISTI

- il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, articolo 50, recante disposizioni in materia di costituzione di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale;
- la legge regionale n. 13 del 29 maggio 1997, che disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale;
- la Legge regionale n. 7, del 22 ottobre 2018, art. 40 recante “Razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio unico”
- la Legge regionale n.1 del 27/02/2020, art.1 recante “Attività del Consorzio per lo sviluppo industriale per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione”;
- la Legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021, art. 8 recante “Disposizioni in materia di sviluppo economico. Modifiche alle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, fiere e demanio marittimo nonché di cooperazione”;
- la nota regionale prot. n. 0523635 del 26-05-2022;

PREMESSO CHE:

- con Legge regionale n. 7, del 22 ottobre 2018 art. 40, recante “*Razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio unico*”, nelle more dell'adozione di una disciplina organica finalizzata alla modernizzazione ed al potenziamento dei sistemi industriali e produttivi del Lazio ed al fine di perseguire immediati risultati di razionalizzazione e semplificazione dell'assetto gestionale dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche, è stata promossa la costituzione di un consorzio unico per lo sviluppo industriale;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00293 del 3.12.2018, ai sensi del comma 5 del sopracitato art. 40 della Legge regionale n. 7/2018, è stato nominato Il Commissario unico, con il compito di:
 - redigere il progetto di fusione dei consorzi esistenti ed il piano economico contenente l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie;

- predisporre lo statuto del Consorzio unico;
 - attivare, successivamente all'approvazione del progetto di fusione da parte della Giunta regionale ed alla costituzione del Consorzio unico, le procedure per la nomina degli organi di quest'ultimo;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 138 del 19.03.2019, sono state approvate le Direttive per il Commissario Unico, per lo svolgimento dei compiti sopra elencati;
- con Legge Regionale n. 1 del 27.02.2020, all'art. 1, recante Attività del Consorzio unico per lo sviluppo industriale per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione è stata prevista la collaborazione tra il Consorzio industriale del Lazio e la Regione, nell'attuazione delle misure per l'attrattività territoriale degli investimenti all'interno del territorio di propria competenza, in particolare per le seguenti attività:
- a) ricerca di investitori nazionali ed esteri, promozione internazionale delle opportunità di investimento nell'economia del territorio e valorizzazione delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, anche di piccola e media impresa;
 - b) promozione e gestione di progetti strategici di innovazione industriale, concernenti, in particolare, il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, la logistica, il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente;
 - c) supporto alla Regione nell'esercizio della funzione di punto unico di contatto e nella valutazione delle ricadute economiche ed occupazionali delle iniziative di investimento di cui all'articolo 4, comma 2, relativo a misure per lo sviluppo economico e l'attrattività territoriale degli investimenti;
 - d) cooperazione alla realizzazione di opere per la fornitura di servizi necessari all'insediamento, allo sviluppo, alla riqualificazione e alla riconversione delle imprese;
 - e) sostegno alla diffusione di reti di telecomunicazione e di servizi telematici alle imprese operanti in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei;
 - f) promozione della costituzione di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);
 - g) sviluppo di sinergie di tipo distrettuale, mediante la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio;
 - h) erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese, concernenti: programmi di formazione, studi e progetti per lo sviluppo produttivo, ricerche e studi per l'innovazione tecnologica, consulenza, certificazione di qualità alle imprese;
 - i) gestione di incentivi e contributi a favore delle imprese esclusivamente sulla base di piani triennali di investimento che devono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti;
 - j) predisposizione di una mappatura analitica delle aree disponibili, comprensiva delle informazioni necessarie alle imprese ai fini delle valutazioni sulla realizzazione degli insediamenti produttivi;
 - k) supporto alle imprese nella partecipazione ai bandi di finanziamenti regionali ed europei;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 328 del 4.6.2021 sono stati approvati il Progetto di fusione, il Piano economico e lo Statuto del costituendo Consorzio unico;

- con atto notarile iscritto al repertorio n. 13154 del 01.12.2021 e registrato a Roma 2 il 10.12.2021 al n. 41408 serie 1/T, il consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, il consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, il consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) ed il consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone si sono fusi mediante la costituzione di un nuovo consorzio denominato "Consorzio Industriale del Lazio";
- il Consorzio Industriale del Lazio subentra in tutte le partecipazioni dei Consorzi che hanno aderito alla fusione;
- l'art. 8, della Legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021 ha previsto:
 - al comma 2 e 4, l'istituzione, nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese correnti", un apposito fondo denominato "Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione", al fine di sostenere il Consorzio industriale unico, nella realizzazione delle attività previste dall'articolo 1 della L.R. n. 1/2020 concernenti, in particolare, la promozione e la gestione di progetti strategici di innovazione industriale, la promozione internazionale degli investimenti sul territorio regionale, la valorizzazione delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio nonché l'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese, con dotazione finanziaria pari ad € 2.500.000,00 per l'anno 2022;
 - al comma 3, che i criteri e le modalità per la concessione e per la rendicontazione delle risorse di cui al comma 2 sia definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione Europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 (2020/C 91 I/01 del 20.03.2020);
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 2215 final - del 3.4.2020 (2020/C 112 I/01 del 04.04.2020) che ha adottato la prima modifica del Quadro Temporaneo;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 3156 final - del 8.5.2020 (2020/C 164/03 del 13.5.2020) che ha adottato la seconda modifica del Quadro Temporaneo;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final - del 29.6.2020 (2020/C 218/03 del 2.7.2020) che ha adottato la terza modifica del Quadro Temporaneo;

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 7127 final del 13/10/2020 (2020/C 340 I/01 del 13.10.2020) che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 564 final del 28/01/2021 (2021/C 34/06 del 1.2.2021) che ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2021)8442 final – del 18.11.2021 (2021/C 473/01 del 24.11.2021), che ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo;

CONSIDERATO CHE:

- con le suddette Comunicazioni, la Commissione Europea ha definito le condizioni di compatibilità che applicherà agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, rimanendo, in carico a questi ultimi, l'onere di dimostrare, con notifica alla Commissione, che le misure adottate, siano necessarie, adeguate e proporzionate a porre rimedio al grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato, nonché pienamente rispettose di tutte le condizioni definite nelle comunicazioni stesse;
- le misure temporanee di aiuto di cui alle predette comunicazioni possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stessa e con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" e dai regolamenti di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti;
- il p.to 21 ed il p.to 22 della Comunicazione C(2020) 1863 final – del 19.3.2020, modificata ed integrata dalle successive comunicazioni sopra richiamate, stabilisce che la Commissione europea considererà gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - in qualsiasi momento, l'importo complessivo dell'aiuto non supera 2,3 milioni di euro per impresa, con la precisazione che gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione in argomento e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non sia superato;
 - l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
 - l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014);

- in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- l'aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022;

VISTO il decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77 e le successive modifiche ed integrazioni, l'ultima delle quali prevista con il decreto legge del 27 gennaio 2022, n. 4 (in G.U. 27/01/2022, n.21);

VISTO, in particolare, il capo II del sopracitato decreto legge, recante il "*Regime quadro della disciplina degli aiuti*", oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio), come da comunicazione aiuto SA.57021 e successive, e precisamente:

- l'articolo 53 - *Deroga al divieto di concessione di Aiuti di Stato a imprese beneficiarie di Aiuti di Stato illegali non rimborsati* - che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid - 19, prevede la deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti; detti soggetti accedono agli aiuti al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
- l'articolo 54 - *Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali* che prevede:
 - al comma 1, che le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e successive modifiche e integrazioni, fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa;
 - al comma 2, che l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - al comma 7-bis, che gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato;

- l'articolo 61- *Disposizioni comuniche* prevede:
 - al comma 1, che gli aiuti in argomento non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31.12.2019, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
 - al comma 2, che gli aiuti in argomento sono concessi entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final " (30 giugno 2022);
 - al comma 3, che la concessione degli aiuti in argomento è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - al comma 4, che Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla notifica necessaria ad ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dai singoli enti ed alla registrazione del regime-quadro nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
 - al comma 5, che gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione C (2020) 1863 final e s. m. e i.;
 - al comma 7, che gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite;

- l'articolo 63 - *Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti* che specifica che ciascuna misura di agevolazione adottata deve essere identificata, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64- *Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA* che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico per l'aggiunta di una specifica sezione per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti;

PRESO ATTO della decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di

Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- p.to 26 e seguenti, relativi alle regole di cumulo;
- p.to 29, relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;

VISTE:

- la Decisione C (2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Decisione C (2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-59827, recependo la proroga del termine di validità alla data del 31/12/2021 e l'innalzamento a 1,8 milioni di euro per impresa l'importo massimo dell'aiuto approvato ai sensi dell'art. 3.1 del Quadro Temporaneo;
- la Decisione C (2022) 381 final del 18 gennaio 2022, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.101025, approva la modifica del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, recependo la proroga del termine di validità alla data del 30/06/2022, l'innalzamento a 2,3 milioni di euro per impresa dell'importo massimo dell'aiuto approvato ai sensi dell'art. 3.1 del Quadro Temporaneo e la dotazione complessiva, per tutte le misure, di ulteriori 2,5 miliardi di euro, per un bilancio totale stimato di circa 15 miliardi di euro;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA.101025 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA - CAR" n. 21337;

CONSIDERATO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e a preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti anche sotto forma di sovvenzioni dirette;

CONSIDERATO CHE:

- la pandemia da COVID-19 non solo ha costituito una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma ha anche assestato un durissimo colpo all'economia in generale compresa quella del territorio regionale;

- le diverse misure di contenimento adottate, come le misure di distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento hanno avuto un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell'offerta penalizzando imprese e dipendenti;
- al di là degli effetti immediati sulla mobilità e sugli scambi commerciali, la pandemia da COVID-19 ha colpito le imprese di tutti i settori e di tutti i tipi;
- in tali circostanze eccezionali determinate dalla pandemia da COVID-19, le imprese si sono trovate anche di fronte a problemi di improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità con ripercussioni gravi sulla situazione economica anche di imprese sane e sui loro dipendenti a breve e medio termine e che detta situazione può avere effetti anche a più lungo termine mettendone in pericolo la sopravvivenza;
- la natura eccezionale della pandemia da COVID-19 ha comportato danni di entità anche notevole che non potevano essere previsti e, pertanto, anche le imprese sane, ben preparate ad affrontare i rischi inerenti la normale attività imprenditoriale, si sono trovate a far fronte a condizioni che differiscono nettamente da quelle di mercato in cui operano generalmente e tali da comprometterne la stabilità;

CONSIDERATO il fondamentale ruolo strategico del Consorzio Industriale del Lazio che collabora con la Regione nell'attuazione di misure finalizzate allo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione per l'attrattività territoriale, come previsto all'art.1 della Legge regionale n. 1 del 26.02.2020, e per tutte le attività sopra elencate;

CONSIDERATO che, il capitolo U0000B21915, Missione 14, programma 01, piano dei conti 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2022 - "Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione trasferimenti correnti a amministrazioni locali", nell'esercizio finanziario 2022 presenta una disponibilità pari ad € 2.500.000,00;

CONSIDERATO che le risorse del fondo sopra citato sono destinate a sostenere il Consorzio industriale del Lazio, nella realizzazione delle attività previste dall'articolo 1 della L.R. n. 1/2020 concernenti, in particolare, la promozione e la gestione di progetti strategici di innovazione industriale, la promozione internazionale degli investimenti sul territorio regionale, la valorizzazione delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio nonché l'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese;

RITENUTO, necessario provvedere a dare attuazione a quanto previsto dal comma 3, dell'art. 8, della sopra citata Legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021, definendo i criteri e le modalità per la concessione e per la rendicontazione delle risorse di cui al "Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione" riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine della concessione formale del contributo de quo;

RAVVISATA la possibilità di concedere le risorse di cui al presente provvedimento sulla base della disciplina prevista dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., per imprese che si trovano di fronte ad un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che le risorse di cui al presente provvedimento:

- sono concesse sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 - SA.59655 - SA.62495 - SA.101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e di all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. e pertanto saranno impegnate previa verifica circa:
 - la sussistenza di una condizione di effettiva carenza o indisponibilità di liquidità dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, adeguatamente comprovata, dal 22.02.2020 al 31.12.2021;
 - la sussistenza di una condizione di non difficoltà al 31/12/2019 (ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria) adeguatamente comprovata;
- sono concesse per un importo complessivo pari alla carenza di liquidità adeguatamente accertata e quantificata quale causata dalla pandemia da Covid - 19; l'importo non è, comunque, superiore, in qualsiasi momento, ad euro 2,3 milioni, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, tenendo in considerazione che, nella verifica circa il massimale applicabile, gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell'art 54, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 sopra citato, e rimborsati prima della concessione non sono presi in considerazione;
- non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
- sono concesse entro e non oltre il 30 giugno 2022;
- sono concesse anche, in deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il divieto a soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
- sono concesse in attuazione del comma 3, dell'art. 8, della Legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021;
- sono concesse a valere sulle risorse di cui al "Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione" istituito con il citato comma 2 dell'art. 8, della Legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021;
- sono concesse sotto forma di sovvenzione diretta;
- sono concesse nel rispetto degli ulteriori criteri e modalità, di cui all'allegato I alla presente deliberazione;

RITENUTO, altresì, di stabilire che la competente Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca provveda:

- alla verifica della sussistenza di una condizione di effettiva carenza o indisponibilità di liquidità dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, adeguatamente comprovata, dal 22.02.2020 al 31.12.2021;

- alla verifica della sussistenza di una condizione di non difficoltà al 31/12/2019 (ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria) adeguatamente comprovata;
- alla quantificazione ed impegno del contributo, per una somma pari all'ammontare della carenza di liquidità causata da emergenza sanitaria da Covid-19 da comprovare adeguatamente, fermo restando che lo stesso non potrà in ogni caso essere superiore a euro 2.300.000,00;
- al corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss., anche ai fini della verifica del cumulo;
- alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 2.300.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- all'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

VISTO il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID" che all'art. 10-bis. "Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19", inserito in sede di conversione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020, prevede che "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

VALUTATO che il contributo di cui al presente provvedimento rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza Covid 19;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione del contributo;

RITENUTO di provvedere agli oneri di cui al presente atto, pari ad euro 2.300.000,00, con le risorse stanziare nel bilancio di previsione finanziario 2022 -24, esercizio finanziario 2022, e disponibili sul capitolo U0000B21915, di cui missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Piano dei conti U.14.01.000", esercizio finanziario 2022;

ACQUISITO il parere della commissione consiliare nella seduta del _____ ;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di concedere al Consorzio industriale del Lazio le risorse di cui all'art. 8, comma 2 e comma 4 della Legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021;
2. di stabilire che le predette risorse:
 - sono concesse sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 - SA.59655 - SA.62495 - SA.101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e di all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. e pertanto saranno impegnate previa verifica circa:
 - la sussistenza di una condizione di effettiva carenza o indisponibilità di liquidità dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, adeguatamente comprovata, dal 22.02.2020 al 31.12.2021;
 - la sussistenza di una condizione di non difficoltà al 31/12/2019 (ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria) adeguatamente comprovata;
 - sono concesse per un importo complessivo pari alla carenza di liquidità adeguatamente accertata e quantificata quale causata dalla pandemia da Covid - 19; l'importo non è, comunque, superiore, in qualsiasi momento, ad euro 2,3 milioni, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, tenendo in considerazione che, nella verifica circa il massimale applicabile, gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell'art 54, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 sopra citato, e rimborsati prima della concessione non sono presi in considerazione;
 - non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
 - sono concesse entro e non oltre il 30 giugno 2022;
 - sono concesse anche, in deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il divieto a soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
 - sono concesse sotto forma di sovvenzione diretta;
 - sono concesse altresì nel rispetto degli ulteriori criteri e modalità, di cui all'allegato I alla presente deliberazione;
3. di approvare, ai sensi dell'art 8, comma 3 della Legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021, gli ulteriori criteri e modalità per la concessione delle predette risorse, di cui all'Allegato 1 al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che la competente Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca provveda:

- alla verifica della sussistenza di una condizione di effettiva carenza o indisponibilità di liquidità dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, adeguatamente comprovata, dal 22.02.2020 al 31.12.2021;
- alla verifica della sussistenza di una condizione di non difficoltà al 31/12/2019 (ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria) adeguatamente comprovata;
- alla quantificazione ed impegno del contributo, per una somma pari all'ammontare della carenza di liquidità causata da emergenza sanitaria da Covid-19 da comprovare adeguatamente, fermo restando che lo stesso non potrà in ogni caso essere superiore a euro 2.300.000,00;
- al corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss., anche ai fini della verifica del cumulo;
- alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 2.300.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- all'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

5. di provvedere agli oneri di cui al presente atto, pari ad euro 2.300.000,00, con le risorse stanziare nel bilancio di previsione finanziario 2022 -24, esercizio finanziario 2022, e disponibili sul capitolo U0000B21915, missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Piano dei conti U.14.01.000", esercizio finanziario 2022;

Sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione del contributo;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio nella sezione Amministrazione trasparente;

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

ALLEGATO I

Criteri e modalità di concessione e rendicontazione delle risorse di cui al Legge regionale n. 20/2021, art. 8, comma 2 e comma 4, in attuazione del comma 3 del medesimo articolo.

A. Finalità del contributo

- Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” - sostegno ad imprese che si trovano di fronte ad un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità.
- L.R. n. 20 del 30 dicembre 2021, art. 8, comma 2 - la Regione sostiene il Consorzio industriale del Lazio, nella realizzazione delle attività previste dall’articolo I della L.R. n. 1/2020 concernenti, in particolare, la promozione e la gestione di progetti strategici di innovazione industriale, la promozione internazionale degli investimenti sul territorio regionale, la valorizzazione delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio nonché l’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese.

B. Soggetto beneficiario

Il contributo potrà essere erogato in favore del Consorzio Industriale del Lazio.

C. Requisiti di ammissibilità

- condizione di effettiva carenza o indisponibilità di liquidità dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, adeguatamente comprovata, dal 22.02.2020 al 31.12.2021, come di seguito specificato;
- condizione di non difficoltà al 31/12/2019 (ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria) adeguatamente comprovata, come di seguito specificato;

D. Piano di Attività e Budget previsionale

Il soggetto beneficiario, di cui alla precedente lettera B, predispone un dettagliato Piano di Attività (di seguito Piano) relativo all’annualità 2022, concernente le attività di cui all’articolo I della L.R. n. 1/2020 e riguardante in particolare, la promozione e la gestione di progetti strategici di innovazione industriale, la promozione internazionale degli investimenti sul territorio regionale, la valorizzazione delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio nonché l’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese, con indicazione delle azioni prioritarie, della tipologia delle stesse e del cronoprogramma di realizzazione. Detto Piano dovrà essere accompagnato da puntuale budget previsionale di spesa di parte corrente per cui si chiede il contributo. Qualora il budget ecceda le risorse concedibili dovrà essere garantita la copertura finanziaria della parte eccedente.

E. Contenuto della richiesta del contributo e relativa documentazione.

La richiesta del contributo, trasmessa tramite PEC, è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) relazione, asseverata dagli organi di controllo interni competenti ovvero, in mancanza di questi, da società di revisione contabile indipendenti, formalmente riconosciute, o revisore legale dei conti iscritto al relativo registro, nella quale dovrà essere attestata l'effettiva carenza o indisponibilità di liquidità, dal 22/02/2020 al 31/12/2021, quantificandone l'ammontare ed evidenziandone chiaramente ed esplicitamente il nesso di causalità, per l'ammontare quantificato o per quota parte di esso, con l'emergenza sanitaria da Covid-19;
- 2) relazione, asseverata dagli organi di controllo interni competenti ovvero, in mancanza di questi, da società di revisione contabile indipendenti, formalmente riconosciute, o revisore legale dei conti iscritto al relativo registro, nella quale dovrà essere attestato che il beneficiario non era in difficoltà alla data del 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- 3) deliberazione dell'organo del Consorzio, competente a deliberare, di approvazione del Piano da finanziare;
- 4) Per ogni azione prevista nel Piano:
 - 4.1 dettagliata relazione dalla quale risulti:
 - la specificità dell'azione per cui si chiede il contributo, la finalità tecnico-economica che si intende perseguire in coerenza con le attività di cui alla articolo 1 della L.R. n. 1/2020;
 - i risultati attesi espressi in termini qualitativi e quantitativi;
 - 4.2 quadro economico dei costi dal quale risulti:
 - la scomposizione del progetto in singole componenti di costo, omogenee dettagliatamente descritte anche in termini qualitativi e relativa quantificazione della spesa di parte corrente;
 - modalità di determinazione dei costi delle singole voci di spesa (anche attraverso preventivi di spesa);
 - 4.3 cronoprogramma di attuazione;
- 5) quadro economico riepilogativo dell'intero Piano;
- 6) eventuale ulteriore documentazione potrà essere richiesta dalla Direzione regionale competente, comprese dichiarazioni necessarie sulla base della normativa vigente comunque applicabile, o l'integrazione della documentazione sopra elencata se incompleta;

F. Presentazione della domanda: termini e modalità

1. Il soggetto beneficiario di cui alla lettera B invia tramite PEC: misuresviluppoterritorio@regione.lazio.legalmail.it, inderogabilmente entro la data del **15 giugno 2022**, pena l'impossibilità di impegno delle risorse in relazione al regime di aiuto di cui alla presente deliberazione, formale richiesta, corredata da tutta la documentazione di cui alla lettera E, punto 1 e punto 2, alla Regione Lazio, Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, Area Misure per lo sviluppo del territorio, del litorale e delle aree urbane, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma;
2. La Struttura regionale competente per materia, svolta l'istruttoria relativa alla documentazione di cui al punto precedente, provvede entro la data del 30 giugno 2020, all'impegno delle risorse necessarie;

G. Entità del contributo

1. La Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente "Legge di stabilità regionale 2022 ha previsto per l'esercizio finanziario 2022 la necessaria disponibilità, nell'ambito della missione 14, programma 01, sul capitolo U0000B21915 (€ 2.500.000,00) per l'erogazione di un contributo a favore del Consorzio Industriale del Lazio che non potrà in ogni caso essere superiore a euro 2.300.000,00;
L'importo del contributo non potrà in ogni caso eccedere, altresì, l'ammontare della carenza di liquidità per la quota causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, risultante dalla documentazione di cui alla lettera E p.to 1;

H. Erogazione del contributo e rendicontazione

1. Il contributo, quantificato secondo le modalità di cui ai punti precedenti, verrà erogato, sulla base della disponibilità annuale di bilancio e del fabbisogno risultante dal Piano di cui alla lettera E, p.ti 4, 5 e 6, previa istruttoria relativa alla coerenza dello stesso con le finalità di legge nonché alla rispondenza della documentazione trasmessa con i criteri e modalità di cui al presente Allegato 1:
 - 40% del contributo spettante, ad esito positivo dell'istruttoria di cui al punto precedente e previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa;
 - 60% del contributo (o il minore importo spettante in relazione alla spesa rendicontata ritenuta ammissibile) a saldo, a seguito della trasmissione della rendicontazione di spesa sostenuta per l'attuazione del Piano approvato e a seguito di verifica e quantificazione dei costi ammissibili da parte della struttura regionale competente;
2. il Beneficiario dovrà trasmettere, entro il 15.11.2022, alla competente Struttura regionale, per le singole attività contenute nel Piano approvato, gli atti di rendicontazione delle spese sostenute di parte corrente; detti atti dovranno contenere il richiamo a tutti i provvedimenti di liquidazione emessi ed approvare un quadro economico riepilogativo della spesa confrontato, voce per voce, con quello di cui alla lettera E. p.to 5;

3. in sede di rendicontazione della spesa, oltre a quanto previsto al punto 2, il Beneficiario dovrà presentare:
 - 3.1 una dettagliata relazione circa le attività eseguite ed i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi con riferimento a quelli attesi, descritti nella relazione di cui alla lettera E, p.to 4.1;
 - 3.2 ratifica da parte degli organi di controllo interno competenti dei contenuti della documentazione di cui alla lettera E, punto 1 e punto 2;
4. il Beneficiario avrà titolo alla liquidazione del contributo previsto, solo allorquando provvederà alla consegna della documentazione di cui ai precedenti punti n. 2 e n. 3, sulla cui regolarità la struttura regionale competente si riserva di svolgere attività di verifica e di controllo anche con riferimento alla coerenza con le azioni indicate nel Piano.
5. a seguito delle verifiche di competenza, la Struttura regionale preposta provvederà alla quantificazione ed erogazione del saldo dovuto in relazione alle spese sostenute e ritenute ammissibili nella misura massima del restante 60% dell'importo finanziato;
6. entro il 31.03.2023, il beneficiario è tenuto a trasmettere le fatture ed i mandati di pagamento inerenti le spese rendicontate; qualora a seguito di verifica vengano accertate differenze rispetto alla spesa rendicontata, la Struttura regionale competente procede al recupero delle maggiori somme trasferite maggiorate degli interessi legali;

I. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre del 2022, in coerenza con il Piano approvato;
2. tutte le spese devono essere effettuate, ai fini dell'ammissibilità, tramite bonifico bancario.

J. Revoche del contributo e disposizioni generali

1. Il contributo è soggetto a revoca nelle seguenti ipotesi:
 - a. mancata realizzazione del Piano approvato, entro i termini previsti alla lettera E, p.to 4.3;
 - b. mancata rendicontazione.
2. Il contributo è soggetto a riduzione nelle seguenti ipotesi:
 - a. le spese sostenute non rendicontate secondo le disposizioni previste al punto H;
 - b. parziale realizzazione del Piano rispetto a quanto approvato (sempre che la riduzione dell'azione sia comunque ininfluenza sulla validità dell'iniziativa intrapresa).
 - c. in relazione ai contenuti degli atti di cui alla lettera H, punto 3.1
3. La Struttura regionale competente, potrà procedere alle verifiche preliminari e finali presso le sedi oggetto di contributo.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di decisione che risulta approvato all'unanimità.

Copia